



**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

### **Donazione di prodotti alimentari, farmaceutici e altri prodotti a fini di solidarietà sociale**

**Novità della Legge 19.8.2016 n. 166**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che **la L. 19.8.2016 n. 166**, pubblicata sulla G.U. 30.8.2016 n. 202 e in vigore dal 14.9.2016, **ha introdotto disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale**. Secondo quanto disposto dall'art. 16 co. 5 della L. 166/2016, modificativo dell'art. 13 del DLgs. 460/97, **non si considerano "destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa"**, ai sensi dell'art. 85 co. 2 del TUIR, **le derrate alimentari, i prodotti farmaceutici, gli ulteriori prodotti da individuarsi con apposito decreto ministeriale**, nella misura in cui tali beni siano **destinati a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro**. Di conseguenza, **i beni così destinati non determinano la produzione di ricavi imponibili**, ai fini del reddito d'impresa. Ulteriori disposizioni riguardano **le prove che devono essere fornite dal cedente per superare le presunzioni di cessione** di cui all'art. 1 del DPR 441/97. Ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. a) del DPR 441/97, infatti, per le cessioni gratuite in favore di ONLUS e altri soggetti, in regime di esenzione IVA ex art. 10 co. 1 n. 12 del DPR 633/72, **la suddetta presunzione di cessione non opera se sono rispettate le seguenti condizioni**: i) **è fornita comunicazione scritta da parte del cedente agli uffici dell'Amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di Finanza di competenza**, con l'indicazione della data, ora e luogo di inizio del trasporto, della destinazione finale dei beni, nonché dell'ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni gratuitamente ceduti; ii) **è emesso documento di trasporto progressivamente numerato**; iii) **è redatta dichiarazione sostitutiva di atto notorio**, con la quale il soggetto ricevente attesti natura, qualità e quantità dei beni ricevuti, in corrispondenza con i dati contenuti nel

documento di trasporto.

## **Premessa**

La **L. 19.8.2016 n. 166**, pubblicata sulla G.U. 30.8.2016 n. 202 e in vigore dal 14.9.2016, **ha introdotto disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione:**

- di **prodotti alimentari**;
- di **prodotti farmaceutici**;
- di **altri prodotti a fini di solidarietà sociale**.

## **Osserva**

La legge persegue **la finalità della riduzione degli sprechi nell'intera filiera del settore alimentare** e farmaceutico, o di altri settori, **per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione dei prodotti**.

Sono previste, in particolare, **agevolazioni sul piano fiscale**, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA.

## **Aspetti generali della disciplina**

Ai sensi dell'art. 3 della L. 166/2016, **gli "operatori del settore alimentare" possono cedere gratuitamente le eccedenze alimentari a "soggetti donatari"** i quali possono ritirarle direttamente o incaricando un altro soggetto donatario.

A loro volta, **i "soggetti donatari" sono tenuti a destinare**, in forma gratuita, le **eccedenze alimentari ricevute:**

- **prioritariamente a favore di persone indigenti**, nel caso di eccedenze alimentari idonee al consumo umano;
- **nel caso di eccedenze alimentari non idonee al consumo umano**, al sostegno vitale di animali e all'autocompostaggio o al compostaggio di comunità con metodo aerobico.

<b>AMBITO SOGGETTIVO</b>	Gli <b>"operatori del settore alimentare"</b> , ai fini della disciplina in esame, sono costituiti dai soggetti: <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>pubblici o privati</b>, operanti con o senza fini di lucro;</li><li>• che svolgono <b>attività connesse ad una delle fasi di produzione, confezionamento, trasformazione, distribuzione e somministrazione degli alimenti</b>.</li></ul>
<b>REQUISITI PER LA CESSIONE</b>	Gli <b>"operatori del settore alimentare"</b> che effettuano cessioni gratuite di eccedenze alimentari:

## **DELLE ECCEDENZE ALIMENTARI**

- devono **effettuare una selezione degli alimenti** in base ai requisiti di qualità ed igienico-sanitari;
- devono **prevedere corrette prassi operative** al fine di garantire la sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti;
- sono **responsabili del mantenimento dei requisiti igienico-sanitari** dei prodotti alimentari fino al momento della cessione;
- devono adottare le **misure necessarie per evitare rischi di commistione** o di scambio tra i prodotti oggetto di cessione e destinati ad impieghi diversi.

**Le cessioni sono consentite anche oltre il termine minimo di conservazione**, purché siano garantite l'integrità dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione.

### **Donazione di medicinali a onlus**

L'art. 15 della L. 166/2016 **prevede la possibilità di effettuare la donazione di medicinali non utilizzati nei confronti di ONLUS**, secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro della Salute (da emanare entro il 13.12.2016). **Le ONLUS potranno:**

- **utilizzare detti medicinali**, secondo le modalità stabilite dal suddetto decreto, in modo tale da garantire la qualità, la sicurezza e l'efficacia originarie, **con esclusione dei medicinali:**
  - **da conservare in frigorifero a temperature controllate;**
  - **contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope;**
  - **dispensabili solo in strutture ospedaliere;**
- **distribuire gratuitamente i medicinali non utilizzati** direttamente ai soggetti indigenti o biso-gnosi, dietro presentazione di prescrizione medica (ove necessaria), a condizione che dispongano del personale sanitario secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

#### **Osserva**

Con il predetto decreto ministeriale **saranno definiti:**

- i **requisiti dei locali e delle attrezzature** idonei a garantirne la corretta conservazione;
- le **procedure volte alla tracciabilità dei lotti dei medicinali** ricevuti e distribuiti dalle ONLUS

### **Imposte sui redditi**

L'art. 16 co. 5 della L. 166/2016, modificando l'art. 13 co. 2 e 4 del DLgs. 4.12.97 n. 460, prevede che, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, **non siano considerati come "destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa"**, ai sensi dell'art. 85 co. 2 del TUIR, i **prodotti alimentari**

**e farmaceutici e gli altri prodotti ceduti gratuitamente a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro**, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale.

**Osserva**

Di conseguenza, posto che il citato art. 85 co. 2 del TUIR ricomprende tra i ricavi il valore normale dei beni, alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, qualora "destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa" stessa, ne discende che **i beni ceduti gratuitamente a fini di solidarietà sociale non determinano la produzione di ricavi imponibili che concorrono alla determinazione del reddito d'impresa.**

<p><b>AMBITO OGGETTIVO</b></p>	<p>I <b>prodotti per i quali si applica la disciplina agevolativa</b> ai fini delle imposte sui redditi sono i "beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa", costituiti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>derrate alimentari;</b></li> <li>• <b>prodotti farmaceutici;</b></li> <li>• <b>ulteriori prodotti destinati a fini di solidarietà sociale</b> senza scopo di lucro, da individuarsi con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze (da emanare entro il 12.1.2017).</li> </ul>
<p><b>DESTINATARI</b></p>	<p>I <b>oggetti identificati come "donatari"</b> dalla L. 166/2016, per i quali si applica la disciplina descritta sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le <b>ONLUS;</b></li> <li>• gli <b>enti pubblici e gli enti privati "costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche</b> e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità".</li> </ul> <p><b>Osserva</b> A differenza di quanto previsto dalla disciplina previgente, <b>il possesso della qualifica di ONLUS non costituisce condizione irrinunciabile per l'esclusione delle predette cessioni gratuite</b> dalla determinazione dei ricavi ai fini del reddito d'impresa.</p>
<p><b>ADEMPIMENTI</b></p>	<p>Affinché operi la descritta disciplina, per ogni singola cessione <b>deve essere predisposto un documento di trasporto progressivamente numerato ovvero un documento equipollente</b>, contenente l'indicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• della <b>data della cessione gratuita;</b></li> </ul>

- degli **estremi identificativi del cedente**, del cessionario e dell'eventuale incaricato del trasporto;
- della **qualità, della quantità o del peso dei beni ceduti**.

Inoltre, pena la decadenza dall'agevolazione fiscale di cui sopra, **il soggetto beneficiario è tenuto a:**

- **redigere un'apposita dichiarazione trimestrale** di utilizzo dei beni ceduti, da conservare agli atti dell'impresa cedente, con l'indicazione degli estremi dei documenti di trasporto o dei documenti equipollenti corrispondenti ad ogni cessione, in cui attesti il proprio impegno a utilizzare direttamente i beni ricevuti in conformità alle finalità istituzionali;
- **realizzare l'effettivo utilizzo diretto a fini di solidarietà sociale** senza scopo di lucro.

### **Agevolazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto**

L'art. 16 co. 6 della L. 166/2016, modificando l'art. 6 co. 15 della L. 13.5.99 n. 133, prevede che **si considerino "distrutti"**, ai fini dell'IVA, i **prodotti alimentari e farmaceutici e gli altri prodotti ceduti gratuitamente a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro**, laddove non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per carenza o errori di confezionamento, di etichettatura, di peso o per altri motivi simili, nonché per prossimità della data di scadenza.

<p><b>AMBITO OGGETTIVO</b></p>	<p>La disposizione agevolativa ai fini IVA concerne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i <b>prodotti alimentari</b>, anche oltre il termine minimo di conservazione, purché siano garantite l'integrità dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione;</li> <li>• i <b>prodotti farmaceutici</b>;</li> <li>• gli <b>ulteriori prodotti destinati a fini di solidarietà</b> sociale senza scopo di lucro, da individuarsi con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze (da emanare entro il 12.1.2017).</li> </ul>
<p><b>DESTINATARI</b></p>	<p><b>Si considerano "distrutti"</b>, ai fini IVA, i prodotti di cui sopra ceduti gratuitamente nei confronti di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni</b> aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica;</li> <li>• <b>ONLUS</b>;</li> <li>• <b>enti pubblici ed enti privati</b> <i>"costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del</i></li> </ul>

*principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità".*

## **Superamento della presunzione di cessione**

L'art. 16 co. 1-4 della L. 166/2016 ha **definito la disciplina per il superamento della presunzione di cessione**, di cui all'art. 1 del DPR 441/97, con riferimento:

- ai **beni che rientrano nell'attività propria dell'impresa**, ceduti gratuitamente nei confronti di ONLUS ed altri soggetti in regime di esenzione IVA ai sensi dell'art. 10 co. 1 n. 12) del DPR 633/72;
- ai **prodotti alimentari, ai prodotti farmaceutici ed agli altri prodotti** individuati con apposito decreto ministeriale, ceduti gratuitamente a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro ai sensi dell'art. 6 co. 15 della L. 13.5.99 n. 133.

Secondo l'art. 2 co. 2 del DPR 441/97 (che dovrà essere adeguato a quanto disposto dall'art. 16 co. 1 e 2 della L. 166/2016), **non opera la presunzione di cessione per le cessioni gratuite di cui trattasi**, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- **è fornita comunicazione scritta** da parte del cedente agli **Uffici dell'Amministrazione finanziaria e ai Comandi della Guardia di finanza** di competenza;
- è emesso **documento di trasporto progressivamente numerato**;
- è redatta **dichiarazione sostitutiva di atto notorio**, con la quale il soggetto ricevente attesti natura, qualità e quantità dei beni ricevuti, in corrispondenza con i dati contenuti nel documento di trasporto.

In base alla nuova disciplina, **la comunicazione agli Uffici fiscali** (Agenzia delle Entrate e Comando della Guardia di finanza di competenza) dovrà:

- **essere effettuata telematicamente**;
- **pervenire entro la fine del mese cui si riferiscono le cessioni gratuite** in essa indicate;
- contenere le seguenti indicazioni:
  - ✓ **data, ora e luogo di inizio del trasporto dei beni**;
  - ✓ **destinazione finale dei beni**;
  - ✓ **ammontare complessivo**, sulla base dell'ultimo prezzo di vendita, dei beni gratuitamente ceduti.

### Osserva

Le modalità operative della suddetta comunicazione **saranno definite mediante apposito provvedimento dell'Agazia delle Entrate** (da emanare entro il 13.11.2016).

In base alla nuova disciplina, **la comunicazione delle cessioni gratuite dei beni in esame potrà non essere inviata qualora:**

- ✓ **il valore dei beni ceduti non sia superiore a 15.000,00 euro**, per ogni singola cessione effettuata nel corso del mese di riferimento;
- ✓ **i beni ceduti siano facilmente deperibili** (in questo caso l'esonero opera a prescindere dal valore dei beni stessi).

### Riduzione della tari

**Ai fini della determinazione della TARI**, in alternativa ai criteri delineati dal DPR 27.4.99 n. 158 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", **i Comuni possono commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie**, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.

In questi casi, ai Comuni è riconosciuta la facoltà di prevedere la riduzione della TARI a **favore delle utenze non domestiche relative ad attività commerciali**, industriali, professionali e produttive in genere che:

- **producono o distribuiscono beni alimentari;**
- **a titolo gratuito cedono**, direttamente o indirettamente, **tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale.**

### Osserva

**Il Comune può applicare, quindi, un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.**

***Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.***

Cordiali saluti